Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 27 giugno 1928 - Anno VI — Numero 149

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1755.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1323.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1756.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1315.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro per le finanze, in applicazione del disposto dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1928-29, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1927-28.

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29.

Art. 7.

E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1927-28 — l'efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, numero 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

E', del pari, prorogato, a tutto l'esercizio finanziario 1928-1929, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

Art. 8.

E' estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1928-29 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, concernenti le variazioni di bilancio che possano occorrere durante l'esercizio stesso.

Art. 9.

Sono prorogate a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1929, e salvo il disposto dell'art. 4 del R. decreto 7 maggio 1927, n. 694, le disposizioni contenute nel R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, e quelle anteriori, alle quali lo stesso decreto si riferisce.

Il contributo dello Stato, ai fini di cui sopra, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti somme:

a) di L. 55,500,000, a favore del Fondo per il culto, tenuto conto della riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del R. decreto 7 maggio 1927, n. 694, ed in aggiunta ai 10,500,000 stabiliti con l'art. 5 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364;

b) di L. 500,000, a favore del Fondo di religione e beneficenza in Roma, in aggiunta alla somma, di L. 600,000, stabilita con la legge 30 giugno 1920, n. 906.

Art. 10.

E' autorizzato l'anticipato stanziamento, nel bilancio delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, della somma di L. 49,000,000, in conto della rata che, ai termini dell'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, sarebbe da inscrivere nell'esercizio 1930-31, per contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1928-29, l'assegno fisso annuo a carico dello Stato, per l'Istituto centrale di statistica del Regno, di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, è stabilito nella somma di L. 1,800,000.

Art. 12.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932, la sovvenzione da somministrare dal Tesoro alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato secondo le norme fissate nella lettera *b*) dello stesso art. 2, per i pagamenti da effettuare dalla medesima Amministrazione per le spese straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è fissata, per l'esercizio 1928-29, in L. 300,000,000.

Le somme corrisposte dall'Amministrazione suddetta ad estinzione delle sovvenzioni fattele dal Tesoro dello Stato per spese di carattere patrimoniale, senza emissione di titoli speciali di debito pubblico, ammortizzabili in base ai piani relativi, sono versate alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto 5 agosto 1927, n. 1414.

Art. 13.

Il limite di impegno per l'esercizio finanziario 1928-29, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui agli articoli 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, ed

8 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in L. 10,000,000.

Art. 14.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

Per gli acquisti straordinari di scorte da effettuare, nell'esercizio 1928-29, dall'Amministrazione autonoma predetta è autorizzata una anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, di L. 30,000,000. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme per la restituzione della somma anticipata.

Art. 15.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A*) annesso ai detti stati di previsione.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco *B*) annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

CAPO II.

Stato di previsione dell'entrata.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *F*).

E' altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 17.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, numero 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 per cento — ivi compresa la quota del 5 per cento di compartecipazione dei Comuni, a norma del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 — del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione del 45 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

Art. 18.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni dell'esercizio finanziario 1928-29, per effetto di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi, avuto riguardo all'aumentato potere di acquisto della moneta nazionale, in dipendenza della riforma monetaria.

Art. 19.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

Art. 20.

E' data facoltà al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente art. 19, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie dal precedente art. 13.

Art. 21.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, cioè:

RIEPILOGO.

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	17,642,956,004.66
Spesa	»	17,371,791,144.22
Avanzo effettivo (+)	L.	271,164,860.44

Movimento di capitali.

Entrata	L.	547,353,145.37
Spesa.	»	806,317,997.28
Eccedenza passiva —	L.	258,964,851.91

Riassunto generale.

Entrata.	L.	18,190,309,150.03
Spesa.	»	18,178,109,141.50
Avanzo finale (+)	L.	12,200,008.53

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri generali dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	3,421,640,599.87
2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
3	Somma dovuta al Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, in corrispettivo degli interessi sui titoli di rendita consolidata ceduti dal Consorzio medesimo ed annullati a norma dell'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437	6,289,994.50
		3,431,155,594.37
	Debiti redimibili.	
4	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	205,550,239.73
5	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977) (Spesa obbligatoria)	130,000,000 —
		335,550,239.73
	Debiti variabili.	
6	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 —
7	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
8	Interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560; interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351, 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie, e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (Spesa obbligatoria)	440,000,000 —
9	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria)	190,000,000 —
10	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	20,337,317.23
11	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (R. decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	4,000,000 —
		654,649,535.23
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
12	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria)	8,476,809.74
13	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	36,535,270.88

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
14	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) (Spesa obbligatoria)	505,000 —
15	Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	3,890,000 —
16	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 —
		53,907,080.62
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.	
17	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi, a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641), e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti, giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine)	100,000 —
18	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e R. decreto 6 gennaio 1927, n. 12) ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche Amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641), e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli, in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914 tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	337,750 —
19	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa, per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
20	Somma da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 —
		6,529,565 —
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni.	
21	Dotazione della Corona (art. 1° del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 —
22	Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	2,000,000 —
23	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2229)	1,000,000 —
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2228)	1,000,000 —
25	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia Aosta, Duca delle Puglie (R. decreto 23 ottobre 1927, n. 1931)	400,000 —
		15,650,000 —
	Spese per le Camere legislative.	
26	Spese pel Senato del Regno	9,900,000 —
27	Spese per la Camera dei deputati	14,830,000 —
28	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,906,554.80
		29,636,554.80

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
29	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse)	96,380 —
30	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	130,000 —
31	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	130,000 —
32	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio.	150,000 —
33	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	325,000 —
34	Funzioni pubbliche e feste governative	100,000 —
		931,380 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
35	Personale della Consulta araldica	10,500 —
36	Spese pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313)	27,220 —
37	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	900,000 —
38	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo	1,800,000 —
39	Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162)	348,700 —
40	Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, per contributi e spese per servizi statistici, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno (legge 9 luglio 1926, numero 1162)	540,000 —
41	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'art. 4, lettere *a*) e *c*), del R. decreto 2 giugno 1927, n. 1035	540,000 —
42	Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	700,000 —
43	Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile	30,000 —
44	Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro-viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione Suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1,060,000 —
45	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	800,000 —
		6,756,420 —
	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
46	Indennità fissa agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli ufficiali in servizio collettivo - Indennità agli ufficiali in servizio presso i comandi predetti rivestiti delle funzioni del grado immediatamente superiore - Indennità giornaliera agli ufficiali richiamati in servizio per scontare punizioni - Spesa per la somministrazione della razione pane ai capi squadra e militi, puniti di prigione (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 8 luglio 1923, n. 1597; 24 settembre 1923, n. 2146; 4 maggio 1925, n. 803; 23 ottobre 1925, n. 2068; 3 gennaio 1926, n. 51; 11 febbraio 1926, n. 223, e 11 aprile 1926, n. 663)	15,430,000 —
47	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (R. decreto 11 febbraio 1926, n. 223)	10,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
48	Spese per la istruzione premilitare, assegni fissi ed indennità eventuali al personale in servizio permanente ed a quello incaricato della istruzione, provvista e manutenzione di indumenti per gli allievi, acquisto e manutenzione di materiale vario per la istruzione ginnastica, spese per i campi estivi e per le scuole istruttori, premi e medaglie agli allievi e spese diverse inerenti ai vari servizi dell'istruzione stessa	4,500,000 —
49	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi	1,085,000 —
50	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza	3,530,000 —
51	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria, ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale . . .	2,940,000 —
52	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale	10,000,000 —
53	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari.	900,000 —
54	Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette. Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni	800,000 —
55	Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena . .	670,000 —
56	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275	1,000,000 —
57	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili	*per memoria*
58	Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	575,000 —
59	Indennità e paghe agli ufficiali, aiutanti, capi squadra e militi e al personale civile della Milizia portuaria, indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; contributo per opere di previdenza e di assicurazione; indennità di rafferma e per funzioni di grado superiore, spese per la scuola allievi ufficiali e sottufficiali, per educazione fisica, campi di istruzione e musica, vitto ed altre per la Milizia stessa	6,400,000 —
60	Manutenzione, riparazione, adattamento, fitto di locali per il Comando gruppo legioni ferrovieri (reparto Milizia portuaria) e per i Comandi dipendenti di Milizia portuaria; spese per automezzi, casermaggio, armamento, munizionamento, mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre per il funzionamento degli uffici; provvista e manutenzione vestiario	900,000 —
61	Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale.	120,000 —
62	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia	35,000 —
		59,385 —
	Corte dei conti.	
63	Personale di ruolo (Spese fisse)	9,200,000 —
64	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti.	280,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
65	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	37,000 —
66	Fitto di locali	75,000 —
		9,592,000 —
	Avvocature erariali.	
67	Personale di ruolo (Spese fisse)	8,000,000 —
68	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	200,000 —
69	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	370,000 —
		8,570,000 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza.	
70	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime, e personale del ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale (Gruppo *A*) (Spese fisse)	40,400,000 —
71	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	300,000 —
72	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	55,000 —
73	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del tesoro (Spese fisse)	1,100,000 —
74	Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse)	500,000 —
		42,355,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.	
75	Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	14,500,000 —
76	Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato fiumano addetto alle ragionerie delle Intendenze	10,500,000 —
77	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	500,000 —
78	Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali, delle ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	735,000 —
79	Indennità di tramutamento al personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	400,000 —
80	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle ragionerie centrali, delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle ragionerie centrali	136,200 —
		26,771,200 —
	Servizi del Tesoro.	
81	Personale delle Sezioni del tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse)	11,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
82	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del Debito pubblico ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	8,150 —
83	Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della Cassa speciale; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite	3,000,000 —
84	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	50,000 —
85	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali	1,300,000 —
86	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - Sussidi ai lavoranti di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1,100,000 —
87	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della Scuola, premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Premi di operosità e di rendimento o di economia ai salariati dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia	57,000 —
88	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per l'allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi	20,000 —
89	Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio, e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 —
90	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204; per la Commissione di cui all'art. 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81), e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del Debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	12,000 —
91	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
92	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
93	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	600,000 —
94	Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni	400,000 —
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai re-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	sponsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine)	1,035,000 —
96	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, numero 652) (Spesa d'ordine)	100,000 —
97	Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'art. 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto Ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925, n. 153, sul trasferimento alla Banca stessa delle funzioni esecutive delle delegazioni del Tesoro (R. decreto 4 giugno 1925, n. 835) . . .	2,250,000 —
		20,940,150 —
	Spese diverse.	
98	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni .	1,520,000 —
99	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte-valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio .	600,000 —
100	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie .	700,000 —
101	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
102	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
103	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	70,000 —
104	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 —
105	Spese casuali	60,000 —
106	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le ragionerie centrali e le ragionerie delle Intendenze); dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti .	12,000,000 —
107	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
108	Rimborso agli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano e Napoli degli assegni dovuti al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	29,200 —
109	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (Spesa obbligatoria)	500,000 —
		16,859,200 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Debito vitalizio.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.	
110	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	80,000,000 —
111	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	40,000,000 —
112	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
113	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori	1,300,000 —
114	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.	600,000 —
		122,100,000 —
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne.	
115	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	185,000,000 —
116	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	4,700,000 —
117	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	4,200,000 —
		193,900,000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
118	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori; indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero	7,500,000 —
119	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	10,000 —
120	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	150,000 —
121	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	50,000 —
122	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	1,400,000 —
123	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza.	3,500,000 —
124	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	100,000 —
		12,710,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse.	
	Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse.	
125	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e R. decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (Spesa obbligatoria)	200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
126	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche e alle loro famiglie	6,000 —
127	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse, e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	3,000,000 —
128	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento e manutenzione dei locali stessi, e spese per il tramutamento dei detti uffici	225,000 —
129	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	618,000 —
130	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	15,000,000 —
		19,049,000 —
	Spese proprie dei servizi delle tasse.	
131	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	17,000,000 —
132	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	25,000 —
133	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali o provinciali. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	2,000,000 —
134	Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche, spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	800,000 —
135	Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, numero 87888, e legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
136	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento (R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e R. decreto 17 novembre 1927, n. 2207) e 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni giusta gli articoli 3 e 6 dello stesso R. decreto 23 ottobre 1925 (Spesa d'ordine)	1,000,000 —
137	Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine)	10,000,000 —
138	Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili e sui motocicli ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (art. 17 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283) (Spesa d'ordine)	17,000,000 —
139	Quota spettante alle Provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine)	60,000,000 —
140	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare; e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (Spesa obbligatoria)	9,500,000 —
141	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti alla esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito	4,000,000 —
		123,325,000 —
	Spese proprie dei servizi del Demanio.	
142	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	272,400 —
143	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,500,000 —
144	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, Mar Piccolo di Taranto, ecc.; spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	640,000 —
		2,412,400 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	
145	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse	30,000 —
146	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	2,000,000 —
147	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	35,500 —
148	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate (Spesa obbligatoria)	650,000 —
		2,715,500 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
	Amministrazione dei beni dell'antico demanio.	
149	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	250,000 —
150	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 —
151	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	12,000 —
152	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	105,000 —
153	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	120,000 —
154	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	17,000,000 —
155	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	4,500,000 —
		21,995,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni.	
156	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, comprese quelle per l'Istituto centrale di statistica .	15,539,000 —
157	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, comprese le spese occorrenti per l'Istituto centrale di statistica, e spese varie inerenti agli stampati elettorali	35,868,200 —
158	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	54,000 —
159	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	500,000 —
160	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	130,000 —
161	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale	150,000 —
162	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione (Spesa obbligatoria)	2,180,000 —
		54,421,200 —
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori.	
163	Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private, e premi per prolungamento d'orario, giusta il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1063 - Compensi ordinari e straordinari al personale diurnista, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carte-valori . . .	400,000 —
164	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai - Spese sanitarie e assegni di malattia - Assicurazione degli operai alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Contributo dello Stato per gli operai dell'Officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; sussidi agli operai e loro superstiti	5,500,000 —
165	Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc). Riparazione e manutenzione dei locali	13,500,000 —
		19,400,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette.	
166	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali	2,300,000 —
167	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata in uso degli uffici delle imposte	40,000 —
168	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	60,000 —
169	Diritto di scritturazione ed altri stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte .	1,700,000 —
170	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	500,000 —
171	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 —
172	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	115,000 —
173	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti alla applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria) . . .	2,000,000 —
174	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno .	250,000 —
175	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	100,000,000 —
		106,967,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
176	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, giusta l'art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281 . .	190,000,000 —
177	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo, e loro superstiti . .	100,000 —
178	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza	8,500,000 —
179	Spese pei servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e R. decreto 16 settembre 1923, numero 2114)	200,000 —
180	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del Corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	250,000 —
181	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative	3,800,000 —
182	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e di officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali, ed al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio	1,200,000 —
183	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	2,800,000 —
184	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.	250,000 —
185	Rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di materiali sanitari e di oggetti per le infermerie e per i reparti - Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria - Disinfezioni nei reparti ed altre	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	spese riguardanti il servizio sanitario - Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171) (Spesa obbligatoria) .	2,000,000 —
186	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	5,000,000 —
		214,100,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	
	Spese generali.	
187	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 —
188	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	200,000 —
189	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo .	6,000,000 —
190	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	155,000 —
191	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	100,000 —
		6,462,000 —
	Imposte di fabbricazione.	
192	Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	20,000 —
193	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
194	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione .	6,500,000 —
195	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	50,000 —
196	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione	5,000 —
		16,585,000 —
	Dogane.	
197	Mercedi alle visitatrici doganali	555,000 —
198	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	85,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
199	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinata nell'interesse del servizio, indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero	2,700,000 —
200	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	500,000 —
201	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	900,000 —
202	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 —
203	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	100,000 —
204	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione e dei dazi interni di consumo - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti	350,000 —
205	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	20,000,000 —
		25,275,000 —
	Dazi di consumo.	
206	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose e alcooliche e sulla birra di cui al R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale	350,000 —
207	Premi di operosità e rendimento al personale dipendente dallo Stato, per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117	200,000 —
		550,000 —
	Amministrazione delle privative.	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.	
203	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria)	75,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
209	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi, ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative	150,000 —
210	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse	170,000 —
211	Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1913, n. 560 (Spesa obbligatoria)	10,000 —
		405,000 —
	Lotto.	
212	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto, e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del R. decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	500,000 —
213	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290	10,000 —
214	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	35,000,000 —
215	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	198,000,000 —
216	Fitto di locali (Spese fisse)	4,000 —
		233,514,000 —
	Fondi di riserva.	
217	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
218	Fondi di riserva per le spese impreviste (art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
		80,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.	
219	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	22,302,166.28
220	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del fondo pel culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	67,570,000 —
221	Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine)	5,525,200 —
222	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	27,807,750.21

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
223	Rimborso alla Provincia ed ai Comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	290,000 —
224	Somma da corrispondersi per non oltre un quinquennio dal 1° gennaio 1925 alle Casse di credito agrario delle Provincie meridionali e della Sicilia nelle quali alla data stessa era in vigore il vecchio catasto (R. decreto 20 febbraio 1927, n. 283)	91,200 —
225	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa Provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
226	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 —
227	Contributo del Demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di L. 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	*per memoria*
228	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, R. decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569, e R. decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	*per memoria*
		123,886,316.49

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Spese diverse.	
229	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a L. 100,000,000 col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, e ridotta a L. 89,000,000 col R. decreto 8 aprile 1923, n. 964 (9ª rata)	10,000,000 —
230	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie	6,043,097.10
231	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria)	25,000 —
232	Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più (Spesa obbligatoria)	600 —
233	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione, dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 —
234	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	200,000 —
235	Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
236	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate	200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
237	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 14 agosto 1926, n. 1431 (art. 17), e 23 ottobre 1927, n. 1966, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	16,000,000 —
238	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864, e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1928 e rimborso alla Cassa stessa del 40 per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426, e 14 maggio 1926, n. 887) . . .	3,071,071.37
239	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	5,000,000 —
240	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace	650,000 —
241	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati ex nemici in base ai Trattati di pace .	4,000,000 —
242	Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i Trattati di pace dagli Stati ex nemici	150,000 —
243	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col R. decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti	5,000,000 —
244	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di L. 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima,	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (art. 7 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, ed art. 5 del R. decreto 30 settembre 1926, n. 1909) (sesta delle venti rate)	400,000 —
245	Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
246	Somministrazione all'Azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (R. decreto 14 marzo 1921, n. 445)	1,000,000 —
247	Sovvenzione a fondo perduto da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (R. decreto 19 febbraio 1925, n. 267) (quinta ed ultima rata) . . .	52,000,000 —
248	Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti, da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (R. decreto 1° settembre 1920, n. 1284)	1,000,000 —
249	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni, dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del R. decreto 22 ottobre 1924, n. 1756	1,000,000 —
250	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (R. decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	*per memoria*
251	Quota complementare corrispondente alla differenza fra il valore nominale e il corso dell'oro per il ritiro dalla Svizzera di scudi di argento da lire 5 a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965	10,680,000 —
252	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	2,500,000 —
253	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2478)	155,000 —
254	Somma occorrente per il pagamento del canone *à forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'art. 29 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	22,000,000 —
255	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue, ai termini degli articoli 15, n. 15, e 39, n. 5, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	15,000,000 —
256	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'art. 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
257	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
258	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	1,000,000 —
259	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche, ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2871, e R. decreto 3 giugno 1924)	15,000 —
260	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 R. decreto 3 marzo 1926, n. 332)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
261	Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del R. decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Terza annualità)	4,500,000 —
262	Assegnazione straordinaria per la esecuzione, per mezzo dell'Azienda generale italiana dei petroli, di ricerche petrolifere nel Regno e nelle Colonie (R. decreto 13 febbraio 1927, n. 300)	7,000,000 —
263	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964)	141,350,000 —
		309,940,068.47
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
264	Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	5,262,438 —
265	Rimborso alle Provincie ed ai Comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria)	350,000 —
266	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	14,440,200 —
267	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria)	55,050,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
268	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e successive estensioni	112,250,000 —
		187,353,138 —
	Spese per la beneficenza romana.	
269	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria)	26,045,605.28
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
270	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440)	800,000 —
271	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	35,000,000 —
272	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	22,000,000 —
273	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	475,000 —
274	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra	400,000 —
275	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	300,000 —
276	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1,128,536 —
277	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	900,000 —
		61,003,536 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica.	
278	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 6 luglio 1926, n. 1162)	53,518 —
279	Assegnazione straordinaria da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno per le spese relative ai lavori di preparazione del censimento agricolo mondiale (art. 5 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 577)	500,000 —
		553,518 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.	
280	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma	1,460 —
281	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, e pensioni diverse	18,000,000 —
		18,001,460 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
282	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluso quello delle ragionerie centrali e	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	delle ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle Avvocature erariali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	25,400,000 —
283	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	2,000,000 —
284	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	2,000,000 —
285	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza	120,000 —
286	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (R. decreto 2 marzo 1924, n. 319)	100,000 —
287	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 —
288	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	900,000 —
289	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		30,521,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	
290	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe	13,500,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse.	
291	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	600 —
292	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	13,000 —
293	Spesa per lavori di sopraelevazione ed ampliamento degli edifici di Sant'Andrea e della Panetteria in Roma (art. 5, lettera *a*, del R. decreto 23 ottobre 1927, n. 2036) (Spesa ripartita - Seconda rata)	833,333 —
		846,933 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
294	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio teatro San Carlo di Napoli	28,800 —
295	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	51,600 —
		80,400 —
	Amministrazione delle imposte dirette.	
296	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spesa d'ordine)	400 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
297	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	14,000,000 —
298	Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 - Quarta delle sei rate)	1,000,000 —
		15,000,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
299	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
300	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie, e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	1,150,000,000 —
301	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	4,500,000 —
302	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	5,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
303	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	40,000,000 —
304	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519)	1,000,000 —
305	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli esami e paghe agli operai che vi sono addetti	125,000 —
306	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 —
307	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 —
308	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 —
309	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	700,000 —
310	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato art. 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero.	2,000,000 —
311	Personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	2,800,000 —
312	Retribuzione al personale avventizio	250,000 —
313	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	345,000 —
314	Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi	

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	155,000 —
315	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti	1,500,000 —
		1,208,450,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie.	
316	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominato «Obbligazioni delle Venezie», delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime.	15,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.	
317	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi.	20,000 —
318	Indennità temporanea mensile al personale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	14,000 —
319	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi)	2,000,000 —
320	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra, e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	*per memoria*
321	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi di accertamento, liquidazione e pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra	345,000 —
		2,379,000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.	
322	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 R. decreto 2 gennaio 1925, n. 1, e R. decreto 10 maggio 1925, n. 852)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
323	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	114,936,079.83
324	Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (1ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977)	32,700,000 —
325	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria).	40,000 —
326	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla direzione generale del tesoro	6,912,102.93
327	Rimborso di buoni del tesoro poliennali	*per memoria*
328	Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria)	20,137,788.43
329	Versamento alla Cassa d'ammortamento dei debiti pubblici interni delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a rimborso delle anticipazioni somministratele per spese di carattere patrimoniale sui fondi generali del Tesoro	31,461,485.52
330	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (11ª delle 49 annualità)	383,696.20
331	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	120,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
332	Restituzione alle Provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	*per memoria*
333	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la Guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	*per memoria*
334	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836) (8ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,693.08
335	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3), e 7 aprile 1921, n. 450. (Art. 3 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.30
		207,548,007.38
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	
336	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1114	*per memoria*
	Accensione di crediti.	
337	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	500,000 —
	Riscatti di ferrovie.	
338	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
339	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col R. decreto 11 gennaio 1923)	6,500,000 —
		7,876,294.89

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato.	
340	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	300,000,000 —
341	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Quarta delle sei rate)	100,000,000 —
342	Somministrazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per acquisti destinati ad aumento delle scorte	30,000,000 —
		430,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali.	
343	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini delle leggi 17 luglio 1898, n. 318, e 5 luglio 1908, n. 351	*per memoria*
344	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'art. 1 del R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (4ª delle 10 annualità)	6,641,258.58
345	Anticipazione alle amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 —
346	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	sensi dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705	per memoria
347	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e pei lavori supplementari di cui all'art. 1 del R. decreto 4 novembre 1924, n. 1881, elevata ai sensi dell'art. 3 (secondo comma) del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 66, e da ricuperarsi con gli interessi 4.50 per cento in 36 esercizi fino al 1958-59	35,280,000 —
348	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato R. decreto e art. 3 del R. decreto 4 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine)	per memoria
349	Anticipazione di cui al numero 1 dell'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo, a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (sesta rata)	13,200,000 —
350	Anticipazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	2,000,000 —
351	Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento, per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'art. 4 del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del Regio decreto medesimo) . .	15,714,285.70
352	Eccedenza del provento della tassa portuale imposta a Civitavecchia, sull'ammontare dell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione del mutuo di L. 23,000,000 autorizzato col R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e da accantonarsi per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto stesso	per memoria
		84,835,544.28
	Partite che si compensano coll'entrata.	
	Spese diverse.	
353	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali, e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
354	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705.	2,023,195.84
355	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (22ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
356	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al Comune di Melfi per la costruzione del Palazzo di giustizia (art. 6, lettera *b*, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021) . . .	per memoria
357	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di L. 1,400,000 e di L. 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del Palazzo di giustizia, e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettere *a* e *c*, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
358	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
359	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
260	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di L. 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - (4ª rata)	1,250,000 —
361	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	3,000,000 —
362	Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni exademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, numero 382 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
363	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,060,000 —
364	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di L. 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di L. 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
365	Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del R. decreto 1° marzo 1925, n. 275	818,163.60
366	Valore nominale di scudi di argento di conio italiano da ritirare dalla Svizzera a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965	4,000,000 —
		14,474,260.78
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
367	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati	75,500 —
368	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	349,000 —
369	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'amministrazione a carico del Fondo di garanzia	120,000 —
370	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	40,000 —
371	Premi di operosità e di rendimento al personale	350,000 —
		934,500 —
	Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.	
372	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Oneri generali dello Stato.	
	Debiti perpetui	3,431,155,594.37
	Debiti redimibili	335,550,239.73
	Debiti variabili	654,649,535.23
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	53,907,080.62
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,529,565 —
		4,481,792,014.95
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni	15,650,000 —
	Spese per le Camere legislative	29,636,554.80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri	931,380 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio	6,756,420 —
	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	59,385,000 —
	Corte dei conti	9,592,000 —
	Avvocature erariali	8,570,000 —
		130,521,354.80

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza	42,355,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	26,771,200 —
	Servizi del Tesoro	20,940,150 —
	Spese diverse	16,859,200 —
	Debito vitalizio:	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	122,100,000 —
		229,025,550 —
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne	193,900,000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	12,710,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse:	
	Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse	19,049,000 —
	Spese proprie dei servizi delle tasse	123,325,000 —
	Spese proprie dei servizi del Demanio	2,412,400 —
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)	2,715,500 —
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione dei beni del Demanio	21,995,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	54,421,200 —
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori	19,400,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	106,967,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	214,100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	6,462,000 —
	Imposte di fabbricazione	16,585,000 —
	Dogane	25,275,000 —
	Dazi di consumo	550,000 —
	Amministrazione delle privative:	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette	405,600 —
	Lotto	233,514,000 —
	Fondi di riserva	80,000,000 —
		1,133,786,600 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	5,975,125,519.75
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	123,886,316.49
	Spese diverse	309,940,068.47
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	187,353,138 —
	Spese per la beneficenza romana	26,045,605.28
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	61,003,536 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica	553,518 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	18,001,460 —
		726,783,642.24
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	30,521,000 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	13,500,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse	846,933 —
	Provveditorato generale dello Stato	80,400 —
	Amministrazione delle imposte dirette	400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	15,000,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	*per memoria*
	Amministrazione delle pensioni di guerra	1,208,450,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie	15,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze	2,379,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Onere per la concessione delle polizze ai combattenti	per memoria
		1,255,256,733 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	2,012,561,375.24
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	207,548,007.38
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	per memoria
	Accensione di crediti	500,000 —
	Riscatti di ferrovie	7,876,294.89
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato	430,000,000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali	84,835,544.28
	Partite che si compensano coll'entrata	14,474,260.78
	Spese per il servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato	934,500 —
	Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie	per memoria
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	746,168,607.33
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	2,758,729,982.57
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	8,733,855,502.32

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	7,987,686,894.99
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	746,168,607.33
	Totale generale	8,733,855,502.32

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ai termini dell'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 1 - Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.

Cap. n. 4 - Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Cap. n. 5 - Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).

Cap. n. 7 - Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Cap. n. 8 - Interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560; interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351, 27 marzo 1925, numero 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie, e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.

Cap. n. 9 - Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione.

Cap. n. 10 - Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.

Cap. n. 12 - Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in servizio dello Stato.

Cap. n. 14 - Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2).

Cap. n. 15 - Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 17 - Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641), e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari, ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato col R. decreto 10 giugno 1909, n. 612.

Cap. n. 19 Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Cap. n. 28 - Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Cap. n. 89 - Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Cap. n. 91 - Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Cap. n. 92 - Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.

Cap. n. 95 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

Cap. n. 96 - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Cap. n. 101 - Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Cap. n. 102 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 107 - Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Cap. n. 109 - Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Cap. n. 111 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 119 - Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Cap. n. 120 - Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o, in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Cap. n. 125 - Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e R. decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Cap. n. 129 - Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 130 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 131 - Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versa-

mento dei proventi; indennità di cassa è per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 134 - Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche; spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime.

Cap. n. 135 - Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888, e legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Cap. n. 136 - Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207) e 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni giusta gli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto.

Cap. n. 137 - Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Cap. n. 138 - Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili e sui motocicli, ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (art. 17 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283).

Cap. n. 139 - Quota spettante alle Provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del regolamento 20 ottobre 1915, n. 1944).

Cap. n. 140 - Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

Cap. n. 147 - Canoni ed annualità passive.

Cap. n. 148 - Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate.

Cap. n. 152 - Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 153 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 154 - Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Cap. n. 162 - Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione.

Cap. n. 168 - Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Cap. n. 171 - Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 172 - Spese di coazioni e di liti.

Cap. n. 173 - Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle **imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.**

Cap. n. 175 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 185 - Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di materiali sanitari e di oggetti per le infermerie e per i reparti. Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta. - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria. Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario. Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171).

Cap. n. 191 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 192 - Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 193 - Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie, e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Cap. n. 202 - Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 205 - Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 208 - Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 211 - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Cap. n. 214 - Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.

Cap. n. 215 - Vincite al lotto.

Cap. n. 219 - Contributi, concorsi, sussidi vari dovuti per legge.

Cap. n. 221 - Rimborsi vari.

Cap. n. 222 - Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Cap. n. 223 - Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Cap. n. 235 - **Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).**

Cap. n. 231 - Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente art. 148.

Cap. n. 232 - Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all' art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più.

Cap. n. 233 - Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione, dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Cap. n. 235 - Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.

Cap. n. 245 - Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esercizio dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Cap. n. 264 - Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Cap. n. 265 - Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Cap. n. 266 - Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Cap. n. 267 - Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » e dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Cap. n. 269 - Spese per la beneficenza romana.

Cap. n. 289 - Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra, e restituzioni di quote inesigibili.

Cap. n. 291 - Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Cap. n. 293 - Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 296 - Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Cap. n. 299 - Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Cap. n. 308 - Spese di liti.

Cap. n. 323 - Debiti redimibili - Ammortamento.

Cap. n. 325 - Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

Cap. n. 328 - Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

Cap. n. 330 - Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Cap. n. 348 - Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato R. decreto e art. 3 del R. decreto 4 novembre 1924, n. 1881).

Cap. n. 353 - Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali, e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Cap. n. 361 - Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Cap. n. 362 - Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

Cap. n. 363 - Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Cap. n. 372 - Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 13 - Spese di liti.

Cap. n. 14 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 26 - Restituzione di depositi giudiziari.

Cap. n. 29 - Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).

Cap. n. 30 - Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 34 del R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149, art. 3, lettera *B*, R. decreto 19 aprile 1925, n. 561, art. 33 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149, e art. 50 R. decreto 19 aprile 1925, n. 561).

Cap. n. 31 - Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio, e spesa per la notificazione nelle nuove Provincie degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 8 - Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.

Cap. n. 10 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 23 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 5 - Spese di liti.

Cap. n. 9 - Spese per i telegrammi di Stato.

Cap. n. 10 - Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Cap. n. 12 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 20 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cap. n. 9 - Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 10 - Spese di liti.

Cap. n. 13 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 17 - Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 6 della legge 14 aprile 1917, n. 604).

Cap. n. 24 - Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad enti, corpi ed istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 11 - Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Cap. n. 14 - Spese di liti.

Cap. n. 20 - Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 22 - Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del R. decreto 3 ottobre 1923, n. 2349, e R. decreto 10 maggio 1925, n. 918).

Cap. n. 23 - Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Cap. n. 24 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 27 - Foglio degli annunzi nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori.

Cap. n. 33 - Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

Cap. n. 34 - Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).

Cap. n. 56 - Rimborso, al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

Cap. n. 92 - Somme da erogare a favore degli enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791, e 3 maggio 1920, n. 545; art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126; art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, e 20 febbraio 1927, n. 376).

Cap. n. 98 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e l'art. 2, comma 4, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

Cap. n. 99 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Cap. n. 105 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: *a)* all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b)* all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704, in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°)

del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Cap. n. 108 - Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni e consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.

Cap. n. 109 - Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Cap. n. 110 - Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio, giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del R. decreto 24 agosto 1919, n. 2001, sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1420 — Concorso statale sui mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al R. decreto 3 giugno 1926, n. 1158.

Cap. n. 113 - Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276.

Cap. n. 114 - Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 15 - Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Cap. n. 16 - Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Cap. n. 24 - Spese di liti e per arbitraggi.

Cap. n. 27 - Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

Cap. n. 28 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 32 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 8 - Spese di telegrammi.

Cap. n. 9 - Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.

Cap. n. 13 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 16 - Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Cap. n. 19 - Spese eventuali per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).

Cap. n. 20 - Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915).

Cap. n. 34 - Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 8 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 11 - Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 13 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Cap. n. 40 - Spese di giustizia penale militare.

Cap. n. 43 - Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari — Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore pel fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 4 - Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Cap. n. 5 - Residui passivi eliminati a senso dell' art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 6 - Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 7 - Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.

Cap. n. 22 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 51 - Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 2 - Spese di telegrammi.

Cap. n. 3 - Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 15 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 18 - Indennità per una sola volta, in luogo di pensione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 10 - Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Cap. n. 11 - Spese di liti.

Cap. n. 12 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 16 - Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione) e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Cap. n. 26 - Entomologia e fitopatologia — Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi.

Cap. n. 27 - Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474, e legge 26 settembre 1920, n. 1363).

Cap. n. 48 - Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Cap. n. 52 - Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Cap. n. 75 - Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Cap. n. 77 - Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.

Cap. n. 93 - Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.

Cap. n. 104 - Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Cap. n. 105 - Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177; e R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315).

Cap. n. 112 - Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932.

Cap. n. 113 - Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Cap. n. 134 - Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del R. decreto 3 aprile 1926, n. 618.

Cap. n. 141 - Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.

Cap. n. 143 - Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

MINISTERO PER LE CORPORAZIONI.

Cap. n. 13 - Spese per telegrammi all'interno ed all'estero e per comunicazioni telefoniche interurbane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 83 - Spese pei servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro e della Cassa speciale; premi di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'Officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.

Cap. n. 89 - Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Cap. n. 95 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

Cap. n. 129 - Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 130 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 131 - Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 140 - Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

Cap. n. 152 - Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 153 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 170 - Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Cap. n. 171 - Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 172 - Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

Cap. n. 175 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Cap. n. 189 - Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della Guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.

Cap. n. 191 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 192 - Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 193 - Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Cap. n. 202 - Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 205 - Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 208 - Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei flammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 209 - Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi, ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative.

Cap. n. 287 - Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Cap. n. 291 - Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Cap. n. 295 - Spese inerenti alla vendita dei beni all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 296 - Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Cap. n. 360 - Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

ELENCO N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 29 - Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).

Cap. n. 35 - Personale della Consulta araldica.

Cap. n. 63. - Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).

Cap. n. 67. - Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).

Cap. n. 70. - Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime e personale del ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale (gruppo *A*) (Spese fisse).

Cap. n. 75. - Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).

Cap. n. 76. - Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato fiumano addetto alle ragionerie delle Intendenze (Spese fisse).

Cap. n. 81. - Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).

Cap. n. 95. - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine).

Cap. n. 110. - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 111. - Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Cap. n. 112. - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 113. - Pensioni e indennità per una sola volta, in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte valori.

Cap. n. 114. - Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.

Cap. n. 115. - Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del Provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette.

Cap. n. 130. - Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).

Cap. n. 142. - Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse).

Cap. n. 149. - Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).

Cap. n. 153. - Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Demanio).

Cap. n. 175. - Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).

Cap. n. 176. - Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, giusta l'art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Cap. n. 193. - Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 205. - Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spese d'ordine ed obbligatorie) (Dogane).

Cap. n. 215. - Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 263 - Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Cap. n. 278. - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).

Cap. n. 280. - Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma.

Cap. n. 281. - Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, e pensioni diverse.

Cap. n. 282. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 283. - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 284. - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 285 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragionerie centrali e delle ragionerie della Intendenze di finanza.

Cap. n. 299 - Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 300 - Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie, e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.

Cap. n. 301 - Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).

Cap. n. 302 - Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 303 - Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Cap. n. 304 - Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1540).

Cap. n. 309 - Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 311 - Personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 312 - Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 314 - Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 347 - Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato R. decreto e art. 3 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse).

Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 17 - Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse).

Cap. n. 18 - Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 19 - Uscieri giudiziari - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 30 - Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).

Cap. n. 37 - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio e di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato. Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Cap. n. 44 - Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse).

Cap. n. 46 - Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 7 giugno 1920, n. 737).
Cap. n. 47 - Indennità temporanea mensile al personale avventizio.
Cap. n. 50 - Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
Cap. n. 2 - Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale per l'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (Spese fisse).
Cap. n. 3 - Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).
Cap. n. 22 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).
Cap. n. 23 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 24 - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.
Cap. n. 25 - Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.
Cap. n. 26 - Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).
Cap. n. 37 - Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.
Cap. n. 43 - Competenze al personale delle scuole all'estero.
Cap. n. 50 - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
Cap. n. 51 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
Cap. n. 55 - Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
Cap. n. 70 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 833).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 1 - Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse).

Cap. n. 19 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).
Cap. n. 20 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 22 - Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, art. 188 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e Regi decreti 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).
Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 18 - Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - Direttori didattici governativi - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
Cap. n. 22 - Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.
Cap. n. 42 - Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).
Cap. n. 52 - Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
Cap. n. 57 - Regi Istituti dei sordo-muti - Regia Scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.
Cap. n. 60 - Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
Cap. n. 67 - Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
Cap. n. 71 - Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
Cap. n. 73 - Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Sopraintendenze, uffici ed istituti dipendenti - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia e gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte, ad aiuti ed assistenti (Spese fisse).
Cap. n. 98 - Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).

Cap. n. 100 - Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127, 21 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966 (Spese fisse).

Cap. n. 101 - Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 103 - Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 31 dicembre 1923, n. 2996, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966.

Cap. n. 125 - Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 1 - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura.

Cap. n. 21 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 25 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 84 - Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 85 - Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra, assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044.

Cap. n. 86 - Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 3084, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 87 - Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 1 - Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse).

Cap. n. 2 - Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.

Cap. n. 3 - Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi e indennità fisse.

Cap. n. 4 - Incaricati stabili - Retribuzioni mensili ed indennità fisse continuative (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925).

Cap. n. 31 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 32 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 72 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Cap. n. 75 - Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato indicato nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 1 - Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni. (Spese fisse).

Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 23 - Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 24 - Sottufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni.

Cap. n. 25 - Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 35 - Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei circoli ferroviari d'ispezione. Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse.

Cap. n. 49 - Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Cap. n. 50 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termine degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 59 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

Cap. n. 60 - Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità e assegni (Spese fisse).

Cap. n. 62 - Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia

marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

Cap. n. 66 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei circoli ferroviari d'ispezione.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 2 - Ministero e Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 12 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 13 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 15 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 16 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento.

Cap. n. 41 - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse).

Cap. n. 49 - Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 50 Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 51 - Carabinieri Reali Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Cap. n. 57 - Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, 5 gennaio 1919, n. 18; e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.

Cap. n. 58 - Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18; e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 20 - Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).

Cap. n. 21 - Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).

Cap. n. 22 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 23 - Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 26 - Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 30 - Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 31 - Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).

Cap. n. 33 - Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.

Cap. n. 34 - Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Cap. n. 40 - Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.

Cap. n. 50 - Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).

Cap. n. 52 - Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).

Cap. n. 56 - Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

Cap. n. 59 - Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 78 - Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

Cap. n. 79 - Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari della Regia marina.

Cap. n. 80 - Contributo straordinario al Regio comitato talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al R. decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

Cap n 81 - Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Cap. n. 83 - Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri — Assegni ed indennità militari.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 1 - Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 16 - Pensioni ai personali civili e militari.

Cap. n. 17 - Pensioni al personale lavorante.

Cap. n. 18 - Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 19 - Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 20 - Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).

Cap. n 44 - Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 1 - Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).

Cap. n. 2 - Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, d'ordine, insegnante, del ruolo supplente e di segreteria dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 86 - Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militari ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa.

Cap. n. 90 - Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale — Retribuzione al personale avventizio.

Cap. n. 91 - Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Cap. n. 92 - Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Cap. n. 1 - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).

Cap. n. 15 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 17 - Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine).

Cap. n. 135 - Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 137 - Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1927, n. 3276).

Cap. n. 138 - Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili e sui motocicli ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (art. 17 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 139 - Quota spettante alle Provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).

Cap. n. 169 - Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.

Cap. n. 287 - Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Cap. n. 352 - Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).

Cap. n. 360 - Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

APPENDICE N. 1 ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	Tabacchi.	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari	835,000,000 —
2	Provento dei tabacchi esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo, nonchè dei prodotti secondari	48,500,000 —
3	Canoni delle rivendite	18,000,000 —
4	Proventi eventuali	12,000,000 —
5	Proventi dell'esercizio diretto delle rivendite di Stato	1,140,000 —
		914,640,000 —
	Sali.	
6	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	95,700,000 —
7	Proventi della vendita dei sali sofisticati e ceduti a prezzo di eccezione alla industria	15,650,000 —
8	Proventi eventuali	350,000 —
		111,700,000 —
	Chinino di Stato.	
9	Provento della vendita del chinino di Stato e proventi eventuali	20,000,000 —
	Entrate diverse.	
10	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste	*per memoria*
11	Recupero fondi	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
12	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi o resi disponibili in seguito alla costruzione di nuovi appositi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609)	*per memoria*
13	Sovvenzione straordinaria del Tesoro per acquisti destinati ad aumento di scorte ed a spese ammortizzabili	30,000,000 —
		30,000,000 —
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
14	Versamento del Ministero delle finanze, in corrispondenza all'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul consumo del sale da effettuarsi dall'Amministrazione per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati	500,000 —
15	Imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e sui compensi vari agli impiegati, sulle paghe degli operai e sui pagamenti	14,000,000 —
		14,500,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. ENTRATA ORDINARIA.	
	Tabacchi	914,640,000 —
	Sali	111,700,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Chinino	20,000,000 —
	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate ordinarie	1,046,340,000 —
	TITOLO II.	
	ENTRATA STRAORDINARIA	30,000,000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	1,076,340,000 —
	TITOLO III.	
	PARTITE DI GIRO	14,500,000 —
	Totale generale dell'entrata	1,090,840,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Azienda (stipendi e supplemento servizio attivo)	27,720,000 —
2	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	2,600,000 —
3	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed agli estranei che abbiano prestato opera a vantaggio dell'Amministrazione stessa	3,400,000 —
4	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	2,700,000 —
5	Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'amministrazione ed al direttore generale	4,000,000 —
6	Sussidi al personale impiegati ed ai salariati in servizio ed a coloro che appartennero all'Azienda od ai loro superstiti	100,000 —
7	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e dei tabacchi ed assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita	2,900,000 —
8	Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Azienda dei monopoli di Stato	450,000 —
9	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico della Azienda dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza	67,000,000 —
10	Spese casuali	10,000 —
11	Spese per l'assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali — Spese per il mantenimento delle sale di	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili — Spese di trasporto degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti — Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	850,000 —
12	Contributo per il dopo-lavoro del personale delle privative a termine dell'art. 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 743 .	450,000 —
13	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Spese per il vestiario uniforme agli agenti — Spese per stampati ed affini. (Servizi centrali e provinciali)	1,445,000 —
14	Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manutenzione del palazzo delle finanze	2,000,000 —
15	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Azienda dei monopoli di Stato, per l'acquisto di libri o per abbonamenti a pubblicazioni periodiche e giornali — Spese di traduzioni — Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere campionarie — Spese varie di rappresentanza	150,000 —
16	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie . .	50,000 —
17	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato anche per abitazione del personale. Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici	6,000,000 —
	. . . .	121,825,000 —
	Debito vitalizio.	
18	Pensioni ordinarie agli operai od ai loro superstiti — Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383) . . .	14,700,000 —
19	Assegno temporaneo mensile agli ex-operai, od ai loro superstiti, provvisti di pensione	8,650,000 —
20	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compresa l'indennità temporanea mensile agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti . .	4,000,000 —
	. . . . . .	27,350,000 —
	Spese d'esercizio.	
	Tabacchi.	
21	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato delle coltivazioni e delle manifatture tabacchi e dei magazzini tabacchi greggi — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	128,500,000 —
22	Compra di tabacchi e relative spese accessorie — Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	497,000,000 —
23	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	1,000,000 —
24	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi . . .	51,000,000 —
25	Trasporto tabacchi e di materiali diversi	19,500,000 —
26	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	800,000 —
27	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti .	100,000 —
		697,900,000 —
	Sali.	
28	Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . .	14,900,000 —
29	Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata —	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Spese per otturamento sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale	2,000,000 —
30	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi delle saline.	4,900,000 —
31	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	39,500,000 —
32	Indennità ai rivenditori di generi di privativa per trasporto sali	8,500,000 —
33	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi poveri	10,000 —
		69,310,000 —
	Chinino di Stato.	
34	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di chinina	5,500,000 —
35	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	1,200,000 —
36	Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi del chinino di Stato	2,900,000 —
37	Trasporto dei preparati chinacci	150,000 —
38	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso ed ai farmacisti, medici e rivenditori	500,000 —
		10,250,000 —
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.	
39	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio — Spese di varia indole inerenti ai servizi di vendita	17,500,000 —
40	Paghe, indennità e soprassoldi al personale dei magazzini di deposito tabacchi e sali — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Spese per la vigilanza notturna	1,900,000 —
41	Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, articoli, attrezzi e materiali diversi per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita	150,000 —
42	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio	4,338,287 —
		23,888,287 —
	Fondi di riserva.	
43	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	9,146,000 —
44	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei sali (art. 10 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	1,117,000 —
45	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda del chinino di Stato (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	200,000 —
		10,463,000 —
	Utili industriali.	
46	Versamento al Tesoro dell'utile netto industriale delle gestioni tabacchi, sali e chinino di Stato (art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	104,241,713 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
47	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	60,000 —
48	Costruzione di nuovi edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi di cui al R. decreto 19 agosto 1927, n. 1609 (2ª delle 10 annualità)	10,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
49	Pro-rata al municipio di Pontecorvo per il prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali di uso dell'Agenzia delle coltivazioni tabacchi (legge 7 luglio 1898, n. 1310) (30ª delle 30 annualità)		12,000 —
50	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 562)		10,000 —
51	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1907, n. 445)		10,000 —
			10,612,000 —
	TITOLO III. — Partite di giro.		
52	Restituzione della imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero		500,000 —
53	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e sui vari compensi agli impiegati, sulle paghe degli operai e sui pagamenti a terzi		14,000,000 —
			14,500,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Spese generali		121,825,000 —
Debito vitalizio		27,350,000 —
Spese d'esercizio:		
tabacchi	697,900,000	
sali	69,810,000	
chinino	10,250,000	
promiscue	23,888,287	
		801,848,287 —
Fondi di riserva		10,463,000 —
Utili industriali		104,241,713 —
Totale delle spese ordinarie		1,065,728,000 —
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		10,612,000 —
Totale delle spese ordinarie e straordinarie		1,076,340,000 —
TITOLO III.		
Partite di giro		14,500,000 —
Totale generale delle spese		1,090,840,000 —

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

APPENDICE N. 2 ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	908,547.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		908,547.50
	Entrate diverse.	
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto Ministeriale 10 marzo 1917	3,000,000 —
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo	600,000 —
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	71,990 —
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	12,600,000 —
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori, o altrimenti venduti	50,000 —
10	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	6,000 —
11	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 —
		16,407,990 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
12	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
13	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Massa individuale.	
14	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo	11,500,000 —
	Premi di rafferma.	
15	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	6,188,500 —
	Partite che si compensano nella spesa.	
16	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	5,000 —
17	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari	500,000 —
18	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa	90,000 —
19	Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	150,000 —
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	2,000,000 —
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758)	60,000 —
		2,805,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	908,547.50
	Entrate diverse	16,407,990 —
	Totale della categoria I	17,316,537.50
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	*per memoria*
	Massa individuale	11,500,000
	Premi di rafferma	6,188,500 —
	Partite che si compensano nella spesa	2,805,000 —
	Totale della categoria II	20,493,500 —
	Totale della entrata straordinaria	20,493,500 —
	Totale generale	37,810,037.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *E*.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Spese d'amministrazione e diverse.	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	78,500 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo	40,000 —
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	12,000,000 —
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	120,000 —
7	Manutenzione di locali pel magazzino centrale del vestiario	20,000 —
8	Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (Spesa obbligatoria)	700,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'amministrazione della Massa	100,000 —
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	35,000 —
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
12	Spese casuali	50,000 —
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d'infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	500,000 —
		13,712,200 —
	Spese d'istituto.	
	(Erogazione degli utili netti patrimoniali).	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di Massa da erogarsi in concessioni a termini dell'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 664	2,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Fondi di riserva.	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1,589,337.50
16	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 —
		1,604,337.50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		—
	Massa individuale.	
20	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie, pagamenti dei crediti di Massa	4,000,000 —
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	12,600,000 —
		16,600,000 —
	Premi di rafferma.	
22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	6,188,500 —
	Partite che si compensano nell'entrata.	
23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 —
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	500,000 —
25	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	90,000 —
26	Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	150,000 —
27	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	60,000 —
		2,805,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	13,712,200 —
	Spese d'istituto	2,000,000 —
	Fondi di riserva	1,604,337.50
	Totale della categoria I	17,316,537.50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	*per memoria*
	Massa individuale	16,000,000 —
	Premi di rafferma	6,188,500 —
	Partite che si compensano nell'entrata	2,805,000 —
	Totale della categoria II	25,593,500 —
	Totale della spesa straordinaria	25,593,500 —
	Totale generale	42,910,037.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *D* E *E*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	17,316,537.50
	Spesa	17,316,537.50
	Differenza	»
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	»
	Spesa	»
	Differenza	»
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	Parte ordinaria e straordinaria.	
	Entrata	17,316,537.50
	Spesa	17,316,537.50
	Differenza	»

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	20,493,500 —
	Spesa	25,593,500 —
	Differenza	— 5,100,000 —
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della categoria I	»
	Differenza della categoria II	— 5,100,000 —
	Differenze totali	— 5,100,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

ELENCO *A*:

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini dell'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4 - Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n. 8 - Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Cap. n. 10 - Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 11 - Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13 - Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d'infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Cap. n. 22 - Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Cap. n. 23 - Pagamenti per conto di ufficiali.

Cap. n. 24 - Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25 - Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Cap. n. 26 - Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Cap. n. 27 - Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Cap. n. 28 - Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

ELENCO B.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1928-29, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4 - Acquisti di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n. 6 - Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Cap. n. 8 - Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Cap. n. 10 - Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 13 - Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d'infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Cap. n. 14 - Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di massa da erogarsi in concessioni a' termini dell'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 664.

Cap. n. 20 - Pagamenti di acconti di Massa e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Cap. n. 24 - Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25 - Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Redditi patrimoniali dello Stato.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	10,000,000 —
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	3,800,000 —
3	Proventi dei canali Cavour	9,000,000 —
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 —
5	Proventi dei canali navigabili	300,000 —
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	20,000,000 —
8	Proventi del demanio termale dello Stato	1,500 —
9	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	2,250,000 —
10	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	23,000,000 —
11	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 —
12	Proventi delle concessioni di spiaggie marittime e lacuali	3,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
13	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico e stradale	100,000 —
14	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1ª categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256)	2,000,000 —
15	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e R. decreto 18 novembre 1926, n 2158)	700,000 —
16	Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e R. decreto 18 novembre 1926, n. 2158)	300,000 —
17	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	200,000 —
18	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	500,000 —
19	Interessi su fondi pubblici e privati di proprietà del Tesoro	657,725 —
20	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1,000,000 —
21	Interessi 5 per cento sul capitale conferito dallo Stato all'Ente autonomo « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato » (art. 15 dello statuto approvato con R. decreto 3 aprile 1925, n. 371, e modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 316)	132,510 —
22	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	398,644.17
23	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi e canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti per il servizio telefonico	1,301,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
24	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
25	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	611,500 —
26	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tramvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	100,000 —
27	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tramviarie e di navigazione interna (art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato	86,805,563.47
	Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste, e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato.	
28	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	24,400,000 —
29	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica, da versare al tesoro dello Stato (R. decreto 23 aprile 1925, n. 520)	15,422,113.44
30	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da versare al tesoro dello Stato (art. 26 del R. decreto 14 giugno 1925, n. 884)	11,115,355.63
31	Utile netto industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	104,241,713 —
	Totale	155,179,182.07
	CONTRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
32	Imposta sui fondi rustici	112,500,000 —
33	Imposta sui fabbricati	210,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
34	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,400,000,000 —
35	Contributo del centesimo di guerra	6,000,000 —
36	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	210,000,000 —
37	Contributo sui terreni bonificati	500,000 —
38	Imposta personale progressiva sui celibi	50,000,000 —
39	Contributo personale straordinario di guerra	*per memoria*
40	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori	*per memoria*
41	Imposta sui proventi degli amministratori delle Società anonime e in accomandita per azioni	*per memoria*
42	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila	25,000,000 —
43	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	90,000,000 —
44	Imposta straordinaria sul patrimonio	700,000,000 —
45	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	15,000,000 —
46	Imposta 15 per cento sui dividendi, interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni	3,000,000 —
47	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	7,000,000 —
	Totale delle imposte dirette	4,829,000,000 —
	Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.	
48	Tasse di successione	75,000,000 —
49	Tasse di manomorta	20,000,000 —
50	Tasse di registro	800,000,000 —
51	Tassa di bollo ordinaria	460,000,000 —
52	Tassa di bollo sulle cambiali	150,000,000 —
53	Tassa di bollo sui contratti di borsa	4,000,000 —
54	Tassa di bollo sulle scommesse	6,000,000 —
55	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	280,000,000 —
56	Tasse ipotecarie	140,000,000 —
57	Tasse sulle concessioni governative	200,000,000 —
58	Tasse sugli autoscafi	*per memoria*
59	Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri	100,000,000 —
60	Contributo di miglioramento stradale (art. 2 del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446)	35,000,000 —
61	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con R. decreto 12 agosto 1927, n. 1553	60,000,000 —
62	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	1,000,000 —
63	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie	17,000,000 —
64	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	6,000,000 —
65	Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	2,000,000 —
66	Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate	2,000,000 —
67	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 —
68	Tassa di bollo sugli scambi	700,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
69	Diritto erariale sui pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con R. decreto 12 agosto 1927, n. 1553	35,000,000 —
70	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	25,000,000 —
71	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	70,000,000 —
72	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	10,000,000 —
73	Tassa sulle pagelle scolastiche (R. decreto 20 agosto 1926, numero 1615)	15,000,000 —
	Totale delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,214,300,000 —
	Imposte indirette sui consumi.	
74	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	375,000,000 —
75	Imposta sulla fabbricazione della birra	60,000,000 —
76	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	6,000,000 —
77	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	4,500,000 —
78	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,260,000,000 —
79	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	9,000,000 —
80	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	8,000,000 —
81	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	*per memoria*
82	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il R. decreto 3 febbraio 1921, n. 54	5,000,000 —
83	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	220,000,000 —
84	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	35,000,000 —
85	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	10,000,000 —
86	Imposta sul consumo del caffè	260,000,000 —
87	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	1,415,858,000 —
88	Sopratasse di confine	60,000,000 —
89	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato *C* al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	80,000,000 —
90	Dazio sull'importazione del grano	412,875,000 —
91	Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra, da versarsi dai comuni al netto delle spese di gestione (R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, e R. decreto 6 maggio 1926, n. 769)	220,000,000 —
	Totale delle imposte indirette sui consumi	4,441,233,000 —
	Privative.	
92	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	140,000,000 —
93	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi	10,000,000 —
94	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	2,337,000,000 —
95	Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	78,300,000 —
	Totale delle privative	2,565,300,000 —
	Lotto.	
96	Lotto e tassa sulle tombole	480,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.	
97	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del R. decreto medesimo)	20,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri.	
98	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria, e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	50,000,000 —
99	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero. (Articoli 18, 20, 26 e 35 del testo unico approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205)	14,000,000 —
		64,000,000 —
	Proventi di servizi pubblici minori.	
100	Tasse di pubblico insegnamento	50,000,000 —
101	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	2,000,000 —
102	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole	1,900,000 —
103	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	18,000,000 —
104	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	15,000,000 —
105	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
106	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102	1,700,000 —
107	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	20,000,000 —
108	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961	*per memoria*
109	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico	*per memoria*
110	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (art. 90 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043)	500,000 —
111	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420)	*per memoria*
112	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali. (Art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
113	Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 100, relativo alla speciale tassa sugli animali caprini	*per memoria*
114	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	approvato con R. decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa . . .	9,000 —
115	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive)	6,900,000 —
116	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	200,000 —
117	Tassa per l'applicazione dei piombi ai colli contenenti oggetti d'antichità e d'arte in esportazione. (Art. 154 del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni)	130,000 —
118	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle Provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	2,000,000 —
119	Ricavo della vendita della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, degli atti del Governo e delle pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi	4,250,000 —
120	Proventi delle carceri	20,000,000 —
121	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 —
122	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	500,000 —
123	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	327,000 —
	Totale dei proventi di servizi pubblici minori . .	143,516,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
124	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze (art. 7 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258).	524,000 —
125	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza	67,000,000 —
126	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero all'Amministrazione medesima e loro superstiti	4,000,000 —
127	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . .	14,889,019.02
128	Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e R. decreto 17 aprile 1921, n. 796)	200,000 —
129	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	356,077,495.79
130	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio. (Art. 1, paragrafo XIV, del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2285).	333,196.32
131	Rimborso dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	*per memoria*
132	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	418,725.65
133	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	334,979.05
134	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1722, e R. decreto 1° maggio 1924, n. 763)	51,142,075 —
135	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elemen-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	tari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, e di parte della maggiore spesa derivante dall'art. 1° del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per la corresponsione di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari	80,251,200 —
136	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'art. 26 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744	19,118,100 —
137	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (R. decreto 11 marzo 1923, n. 685)	14,467,000 —
138	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408)	11,010,886 —
139	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408)	8,257,199 —
140	Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539)	493,980 —
141	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, e art. 135 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227)	12,187,922.94
142	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna, di cui all'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106	*per memoria*
143	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	270,536 —
144	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408)	2,863,626 —
145	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 —
146	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	384,260 —
147	Contributo annuo consolidato dovuto dalle amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	*per memoria*
148	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379	*per memoria*
149	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	15,210 —
150	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4,800,000 —
151	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,440,000 —
152	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915)	547,000 —
153	Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	37,480,000 —
154	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	350,000 —
155	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	1,106,000 —
156	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	2,400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
157	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc.	12,500,000 —
158	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per la gestione dell'Officina carte-valori	8,000,000 —
159	Rimborso dell'Azienda foreste demaniali della spesa per registri, moduli, carta, ecc., sostenuta per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato	20,000 —
160	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	3,985,797.50
161	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	302,000 —
162	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale	814,814 —
163	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	*per memoria*
164	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213)	1,835 —
165	Contributo dell'Azienda forestale demaniale per l'istruzione forestale (R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	120,000 —
166	Contributo dell'Azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 —
167	Contributo dell'Azienda foreste demaniali per la Milizia nazionale forestale (art. 9 del R. decreto 16 maggio 1926, numero 1066)	*per memoria*
168	Rimborso dall'Azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	900,000 —
169	Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo avocato alla Milizia nazionale forestale (art. 8 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	10,700,000 —
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	729,982,117.27
	ENTRATE DIVERSE.	
170	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	1,200,000 —
171	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	105,000,000 —
172	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	10,000,000 —
173	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453, e art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	2,000,000 —
174	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	20,000,000 —
175	Utili netti annuali della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (art. 9 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 dello stesso anno)	1,000,000 —
176	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione, interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria e per proventi vari in dipendenza della riforma monetaria	219,874,116.25
177	**Proventi e ricuperi di portafoglio**	*per memoria*
178	**Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese stra-**	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	ordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	13,750,000 —
179	Interessi sulle somme mutuate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401)	*per memoria*
180	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287)	1,500,000 —
181	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407)	*per memoria*
182	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748)	*per memoria*
183	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364)	2,200,000 —
184	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384)	*per memoria*
185	Somma da prelevarsi dai sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e per l'attuazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili	*per memoria*
186	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 100	15,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
187	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4	4,500,000 —
188	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 1 del R. decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione	9,000,000 —
189	Diritti dovuti, giusta l'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	5,000,000 —
190	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'art. 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636	300,000 —
191	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'art. 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947	2,000,000 —
192	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia, e dell'art. 34 del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372	*per memoria*
193	Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'art. 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge.	200,000 —
194	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e R. decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	350,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
195	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'art. 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512 .	100,000 —
196	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'art. 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420	1,000,000 —
197	Diritti dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di sostanze di uso agrario (perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame) sulla produzione o sulla importazione annua nel Regno di dette materie (art. 64 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).	2,000,000 —
198	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	*per memoria*
199	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	*per memoria*
200	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 —
201	Entrate diverse dei Ministeri	20,000,000 —
202	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	90,000,000 —
203	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . .	14,000,000 —
204	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e delle tasse	2,000,000 —
205	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del R. decreto 7 novembre 1925, n. 1590, e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369)	2,500,000 —
206	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776) . .	*per memoria*
207	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
208	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
209	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del Commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
210	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574)	*per memoria*
211	Quota del 10 per cento, a favore dello Stato, da prelevare sui contributi di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130) . . .	*per memoria*
212	Versamento da parte di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'art. 19, lettere *c*) e *d*), del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371	*per memoria*
213	Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (art. 71 del testo unico di legge sull'istruzione elementare 22 gennaio 1925, n. 432, modificato dai Regi decreti 4 settembre 1925, n. 1722, e 20 agosto 1926, n. 1667)	*per memoria*
214	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª — *Spese effettive*	200,000,000 —
	Totale delle entrate diverse ordinarie . .	744,544,116.25

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
215	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3,568,333.33
216	Rimborso delle quote a carico delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	50,000 —
217	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	4,030,000 —
218	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga, e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311	*per memoria*
219	Concorso dei Comuni e delle Provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 —
220	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	*per memoria*
221	Contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	*per memoria*
222	Tassa di L. 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (art. 6 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,800,000 —
223	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	*per memoria*
224	Rimborsi diversi di spese straordinarie	845,294.76
225	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333 .	1,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
226	Anticipazioni di Comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	*per memoria*
227	Concorso delle Provincie e dei Comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529)	*per memoria*
228	Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717 . . .	*per memoria*
229	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II)	*per memoria*
230	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'art. 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 —
231	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*
232	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337) . . .	*per memoria*
233	Somme versate da enti e da privati per l'esecuzione di lavori straordinari di restauro nel palazzo Venezia in Roma (art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845).	*per memoria*
234	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo per il culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire ai sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	*per memoria*
235	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786	44,584.94

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
236	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del R. decreto 30 agosto 1914, n. 909)	550,000 —
237	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione e per vitto ed alloggio agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare. (Art. 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e art. 110 del R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	2,990,000 —
238	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze	55,000 —
239	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (8ª rata)	1,827,098.48
240	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto	*per memoria*
241	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (R. decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 —
242	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2, lettera *b*, del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	*per memoria*
243	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
244	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca, in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
245	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
246	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (5ª delle sette annualità)	488,095 —
247	Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	100,000 —
248	Rimborso, dal Ministero delle corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per spese a carico del fondo speciale costituito dalle quote prelevate dai contributi sindacali di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (art. 4 del R. decreto 17 marzo 1927, n 401)	155,000 —
249	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923, e reso esecutivo con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
	Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	17,855,406.51

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Entrate diverse.	
250	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 —
251	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n 1952 (art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379)	*per memoria*
252	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del R. decreto 20 novembre 1905, n. 661)	20,702 —
253	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella Regia biblioteca Palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490)	*per memoria*
254	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502)	*per memoria*
255	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	4,800,000 —
256	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	*per memoria*
257	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del R. decreto 3 giugno 1909, n 480, per la Regia Università di Messina	*per memoria*
258	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate	19,000,000 —
259	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	90,000 —
260	Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'art. 23 della convenzione 23 agosto 1926, approvata dal R. decreto 20 settembre successivo, n. 2125	177,000 —
261	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	5,000 —
262	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei Comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356)	2,500,000 —
263	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 —
264	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 —
265	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	*per memoria*
266	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480	*per memoria*
267	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383	*per memoria*
268	Interessi sul conto corrente con la Banca d'Italia istituito a norma dell'art. 4 del R. decreto 6 novembre 1926, n. 1831, per operazioni di anticipazioni sui titoli del Prestito nazionale autorizzato col decreto stesso	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
269	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'art. 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195	*per memoria*
270	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di L. 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321	100,000 —
271	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 R decreto 22 settembre 1914, n. 1028, art. 1 del R. decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708)	*per memoria*
272	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a Provincie ed a Comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028)	*per memoria*
273	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
274	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del Palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
275	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
276	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
277	Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere	*per memoria*
278	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato	*per memoria*
279	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'art. 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600	*per memoria*
280	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	*per memoria*
281	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*
282	Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856	*per memoria*
283	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali, e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	*per memoria*
284	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294	*per memoria*
285	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a L. 3000, a termini dell'art. 1, lettera *C*, del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	*per memoria*
286	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (R. decreto 4 settembre 1919, n. 1666)	*per memoria*
287	Ricuperi dell'erario in dipendenza della liquidazione degli Istituti di consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato	*per memoria*
288	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (art. 3 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	*per memoria*
289	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (5ª rata)	3,999.24
290	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	12,000,000 —
291	Interessi sulle anticipazioni ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (R. decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e R. decreto 2 febbraio 1922, n. 160)	1,800,000 —
292	Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1199	2,916,666.67

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
293	Interessi 4.50 per cento sui mutui concessi alle quattro grandi industrie della Venezia Giulia (Cantiere navale triestino, Filatoio meccanico di Aidussina, Cotonificio triestino Adria, Fabbrica per l'industria chimica e Officine elettriche dell'Isonzo) ai sensi del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2148	6,210,000 —
294	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del R. decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867)	*per memoria*
295	Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del R. decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	*per memoria*
296	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui al R. decreto 15 settembre 1923, n. 1897	*per memoria*
297	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	600,000 —
298	Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutuate ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932	200,000 —
299	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	536,265.52
300	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448)	20,997.48
301	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di L. 2,000,000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua	30,155.03

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
302	Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di L. 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2155) (3ª annualità)	128,833.15
303	Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1817	*per memoria*
304	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I (Spese effettive)	90,000,000 —
	Totale delle entrate diverse straordinarie	141,240,619.09
	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra.	
305	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra	10,000,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
306	Vendita di beni immobili	2,000,000 —
307	Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede	*per memoria*
308	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali e consecutive di L. 338,582.28 ciascuna (R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (4ª delle 20 rate)	338,582.28
309	Somma dovuta dal Consorzio autonomo del porto di Genova in conto della somma di L. 31,000,000 stabilita quale corrispettivo della cessione fatta dal demanio dello Stato al Consorzio medesimo di aree e fabbricati per la formazione di nuove banchine e per la sistemazione del promontorio di San Benigno (R. decreto 6 febbraio 1927, n. 321) (2ª delle tre rate)	*per memoria*
310	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	575,000 —
311	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	550,000 —
312	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	*per memoria*
313	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art 2 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 (art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379)	*per memoria*
314	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (4ª annualità)	20,000,000 —
	Totale dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni	23,463,582.28
	Accensione di debiti.	
315	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	300,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
316	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, numero 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228)	*per memoria*
317	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731)	*per memoria*
318	Somma da ricavarsi con la emissione del prestito consolidato cinque per cento, autorizzato dal R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero a breve termine dello Stato	*per memoria*
319	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima	1,376,294.80
320	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, numero 1443	6,500,000 —
321	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione di cui al R. decreto 19 febbraio 1925, numero 267, per il completamento degl'impianti ferroviari della città di Milano (penultima rata)	52,000,000 —
322	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968)	*per memoria*
323	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	*per memoria*
324	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
325	Somministrazioni della Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, e 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	47,000,000 —
326	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'art. 25 del R. decreto 2 ottobre 1922, numero 1747, che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione	*per memoria*
327	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (R. decreto 8 aprile 1923, numero 964) (9ª e penultima rata)	0,000,000 —
328	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n 1705	*per memoria*
329	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 1 del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
330	Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di L. 20,000,000, dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	*per memoria*
	Totale delle accensioni di debiti	416,876,294.89
	Riscossione di crediti.	
331	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 —
332	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401, e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312, e relativi interessi	*per memoria*
333	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; R. decreto 17 aprile 1918, n. 596; R. decreto 25 maggio 1919, n. 1221; R. decreto 28 settembre 1919, n. 1976, e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
334	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 (4a annualità)	12,042.79
	Totale delle riscossioni di crediti	563,783.39
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.	
335	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	661,860.98
336	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti	909,533.65
337	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di L. 11,400,000 giusta l'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di L. 8,800,000 di cui all'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481; di L. 22,500,000 giusta il R. decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di L. 4,466,398.33 di cui all'art. 5 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,107,424 —
338	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato alla Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 —
339	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	250,000 —
340	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	*per memoria*
341	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle Ferrovie	58,874,335.79
342	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragr. XIV, del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2285)	129,511.45
343	Annualità di estinzione dell'anticipazione di L. 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704) (5ª delle 15 annualità)	289,026.87
344	Ricupero delle somme anticipate agli enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	*per memoria*
345	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'art. 19 del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (art. 1 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 1034)	*per memoria*
346	Rimborso al Tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace	*per memoria*
347	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	*per memoria*
348	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160)	625,000 —
349	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	*per memoria*
350	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	*per memoria*
351	Quota annua di L. 500,000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 37	500,000 —
352	Maggiore tassa di L. 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 —
353	Ricupero dagli enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288	1,000,000 —
354	Contributo degli enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	633,750 —
355	Contributo del comune di Livorno, per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 —
356	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col R. decreto medesimo	1,000,000 —
357	Contributi degli enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239)	*per memoria*
358	Provento della tassa portuale di L. 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'art. 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 %	2,000,000 —
359	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1784	*per memoria*
360	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	*per memoria*
361	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al R. decreto 23 giugno 1927, n. 1039	2,893,175.28
362	Quota parte, in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di L. 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'art. 1 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (art. 2 del Regio decreto medesimo) (1ª delle 14 annualità)	83,333.33
363	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per L. 35,000,000, per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	213,816.96
364	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, numero 448)	11,148.91
365	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di L. 2,000,000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua	12,706.83
366	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di L. 3 milioni concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2155) (3ª annualità)	80,608.85
367	Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1817	*per memoria*
	Totale dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	85,425,232.90

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali.	
368	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)	*per memoria*
	Partite che si compensano nella spesa.	
369	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	2,000,000 —
370	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	3,000,000 —
371	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	*per memoria*
372	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1,070,000 —
373	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di L. 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di L. 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
374	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di L. 16,000,000 autorizzato col R. decreto-legge 1° marzo 1925, n. 275	818,163.60
375	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso.	934,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
376	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di L. 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446.	9,310.04
377	Provento della tassa portuale di L. 0.90 e L. 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390)	770,000 —
378	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (art. 1 del R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (4ª rata)	480,000 —
379	Provento della tassa portuale di L. 0.90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
380	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di L. 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera *b*, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
381	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di L. 1,400,000 e di L. 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lett. *a*) e *g*), del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
382	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di L. 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*), del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
383	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori.	10,000 —
384	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'art 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705.	2,023,195.84
385	Valore nominale di scudi d'argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera a norma della Convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con legge 18 giugno 1922, n. 965	4,000,000 —
	Totale delle partite che si compensano nella spesa	15,428,760.78
	Somme dovute alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.	
386	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414	*per memoria*
	Emissioni di monete.	
387	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
388	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da L. 2 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
389	Valore nominale delle monete di argento da L. 5 e L. 10 da emettersi ai sensi del R. decreto 7 settembre 1926, n. 1506	*per memoria*
390	Valore nominale delle monete di argento da L. 20 da emettersi ai sensi del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1148	*per memoria*
	Totale	—
	Ricuperi diversi.	
391	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	in pagamento della somma di L. 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	133,378.13
392	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
393	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e art. 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	5,000,000 —
394	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna, da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665)	*per memoria*
395	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	300,000 —
396	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465)	*per memoria*
397	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	112,113 —
398	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925, art. 2)	*per memoria*
399	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del R. decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	*per memoria*
400	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria II — Movimento di capitali	50,000 —
	Totale dei ricuperi diversi	5,595,491.13

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Redditi patrimoniali dello Stato	86,805,533.47
Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato	155,179,182.07
Contributi:	
Imposte dirette	4,829,000,000 —
Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze	3,214,300,000 —
Imposte indirette sui consumi	4,441,233,000 —
Privative	2,565,300,000 —
Lotto	480,000,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	20,000,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri	64,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Proventi di servizi pubblici minori	143,516,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	729,982,117.27
	Entrate diverse	744,544,116.25
	Totale della categoria 1ª (parte ordinaria)	17,473,859,979.06
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	17,855,406.51
	Entrate diverse	141,240,619.09
	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra	10,000,000 —
	Totale della categoria 1ª (parte straordinaria)	169,096,025.60
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	23,463,582.28
	Accensione di debiti	416,876,294.89
	Riscossione di crediti	563,783.39
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	85,425,232.99
	Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali	*per memoria*
	Partite che si compensano nella spesa	15,428,760.78
	Somme dovute alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Emissione di monete	*per memoria*
	Ricuperi diversi	5,595,491.13
	Totale della categoria II	547,353,145.37
	Totale del titolo II — Entrata straordinaria	716,449,170.97
	Totale dell'entrata (ordinaria e straordinaria)	18,190,309,150.03

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive:	
Parte ordinaria	17,473,859,979.03
Parte straordinaria	169,096,025.60
	17,642,956,004.66
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	547,353,145.37
Totale generale	18,190,309,150.03

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

	Parte ordinaria — Entrate e spese effettive 1	PARTE STRAORDINARIA — Entrate e spese effettive 2	Movimento di capitali 3	Totale (Colonne 2 e 3) 4	INSIEME — Entrate e spese effettive 5	Movimento di capitali 6	Totale generale (Colonne 5 e 6) 7
Spesa:							
Ministero delle finanze	5,975 125 519.75	2,012,561,375.24	746,168,607.33	2,758,729,982.57	7,987,686.894.99	746,168,607.33	8,733,855.502.32
Id. della giustizia e degli affari di culto	430,779,000 —	30,202,000 —	—	30,202,000 —	460,981,000 —	—	460,981,000 —
Id. degli affari esteri	78,499,100 —	59,093,000 —	—	59,093,000 —	137,592,100 —	—	137,592,100 —
Id. delle colonie	7,533,500 —	375,238.833.15	30,608.85	375,269,442 —	382,772.338.15	30,608.85	382,802,942 —
Id. dell'istruzione pubblica	1,164,288,760 —	134,800,710 —	512,750 —	135,313,460 —	1,299,089.470 —	512,750 —	1,299.602 220 —
Id. dell'interno	602,968,740 —	143,998,985 —	71,612 —	144,070,597 —	746,967,725 —	71,612 —	747,039,337 —
Id. dei lavori pubblici	258,295,500 —	757,173,700 —	153,711 —	757,327,411 —	1,015,469,200 —	153,711 —	1 105 622 911 —
Id. delle comunicazioni	379,067,375 —	215,564,100 —	—	215,564,100 —	594,631,475 —	—	594,631 475 —
Id. della guerra	2,403,660,300 —	248,967.745 —	3,000,000 —	251,937,745 —	2,652,628,045 —	3,000,000 —	2,655 628.045 —
Id. della marina	911,982,000 —	239,800,030 —	—	239,800,030 —	1,151,782,030 —	—	1 151.782.030 —
Id. dell'aeronautica	654,044,000 —	45,956,000 —	—	45,956,000 —	700,000,000 —	—	700,000,000 —
Id. dell'economia nazionale	193,174,500 —	46.771,871.08	56,380,708,10	103,152,079.18	239,945,871.08	56,380,708.10	296,326,579.18
Id. delle corporazioni	2,125,000 —	120,000 —	—	120,000 —	2,245,000 —	—	2,245,000 —
	13,061.543.294.75	4,310.247.849.47	806,317,997.28	5.116,565,846.75	17,371.791,144.22	806,317.997.28	18,178,109,141.50
Entrata	17,473,859,979.06	169,096,025.60	547,353,145.37	716,449,170.97	17,642,956,004.66	547,353,145.37	18,190,309,150.03
Differenza	+ 4,412,316,684.31	— 4,141,151,823.87	— 258,964,851.91	— 4,400,116,675.78	+ 271,164,860.44	— 258,964,851 91	+ 12,200,008.53

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Numero di pubblicazione 1757.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1324.

Conversione in legge del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari, e convalidazione del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto 26 febbraio 1928, numero 281, concernente variazioni al bilancio delle varie Amministrazioni per l'esercizio 1927-28 e provvedimenti vari di carattere finanziario.

Art. 2.

E' convalidato il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 282, che autorizza il 16° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1927-28.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1758.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1325.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 20 dicembre 1927, n. 2310; 20 dicembre 1927, n. 2458; 22 dicembre 1927, numero 2609; 27 dicembre 1927, n. 2447; 27 dicembre 1927, n. 2611; 29 dicembre 1927, n. 2613; 29 dicembre 1927, numero 2614; 29 dicembre 1927, n. 2617; 29 dicembre 1927, n. 2666, e 29 dicembre 1927, n. 2668.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 15 dicembre 1927, n. 2435, 27 dicembre 1927, n. 2580, 29 dicembre 1927, n. 2628, e 5 gennaio 1928, n. 9, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1759.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1327.

Convalidazione del R. decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convalidato il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 189, autorizzante la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1760.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1326.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 29 settembre 1927, n. 1819; 23 ottobre 1927, n. 1966; 23 ottobre 1927, n. 1967; 23 ottobre 1927, n. 1968; 23 ottobre 1927, n. 2028; 23 otto-

bre 1927, n. 2029; 23 ottobre 1927, n. 2036; 23 ottobre 1927, n. 2037, e 23 ottobre 1927, n. 2044.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 4 settembre 1927, n. 1804, 6 ottobre 1927, n. 1938, 18 ottobre 1927, n. 2024, e 23 ottobre 1927, n. 2026, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1761**.

LEGGE 7 giugno 1928, n. **1328**.

Provvedimenti per il ricupero di piccoli crediti germanici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I crediti germanici denunciati all'Ufficio di verifica e compensazione a norma dell'art. 296 del Trattato di Versaglia, che furono regolati con accreditamenti globali *à forfait* fatti dall'Ufficio italiano a favore dell'Ufficio germanico, sono riscossi per proprio conto dallo Stato italiano, intendendosi a questo trasferiti tutti i diritti pertinenti ai creditori originari ed allo Stato germanico, in base alle leggi ed ai trattati.

La riscossione compete al Ministro per le finanze, al quale, con facoltà di delega, è conferito ogni più ampio potere di disporre dei crediti predetti.

Art. 2.

I crediti accertati e liquidati in via amministrativa dal Ministro, o da un suo delegato, saranno riscossi con la procedura vigente per la riscossione delle imposte dirette, compreso l'onere del non riscosso per riscosso a carico dell'esattore e del ricevitore, e compresi gli aggi e le multe a carico dei debitori.

Entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'accertamento amministrativo è ammesso ricorso in via giurisdizionale al Ministero delle finanze nelle forme e con gli effetti stabiliti per la risoluzione delle controversie relative alla liquidazione dei beni ex nemici dai Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1921, 9 novembre 1926, n. 1881, e 12 agosto 1927, n. 1547.

Il ricorso al Ministro non sospende gli atti esecutivi, salvo che il Ministro ne disponga la sospensione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1762**.

LEGGE 7 giugno 1928, n. **1329**.

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze ha facoltà, su richiesta degli esattori delle imposte che all'inizio dell'appalto 1913-1922 abbiano avuto una gestione con un carico superiore ai 20 milioni, di consentire una liquidazione a stralcio delle partite d'imposte e sovrimposte dirette per le quali sia stato o debba ancora essere chiesto il rimborso a titolo d'inesigibilità. Gli esattori dovranno presentare le eventuali domande entro il 30 settembre 1928 a pena di decadenza. Sono escluse da questa disposizione le quote definitivamente respinte.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, sempre quando riconosca che le predette partite non possano, per qualunque circostanza, essere esaminate nei modi ordinari entro l'anno 1928, potrà stabilire, di concerto cogli interessati, a suo insindacabile giudizio, i criteri da porre a base di detta liquidazione a stralcio e tradurli in atto previo parere di una Commissione di nomina ministeriale, presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta di un rappresentante del Ministero delle finanze e di altro dell'Avvocatura erariale generale. La Commissione esprimerà il suo parere entro un mese dalla richiesta.

Art. 3.

Per lo svincolo delle cauzioni degli esattori che non abbiano servizi di tesoreria, che usufruiscano della concessione di cui agli articoli precedenti e che, cessati dall'ufficio col 31 dicembre 1922, non l'abbiano riassunto pel successivo decennio o quinquennio, potrà prescindersi, salva l'osservanza di tutti gli altri obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni, dalle norme fissate dall'art. 128 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

I pagamenti che fossero fatti agli esattori sulla base delle liquidazioni a stralcio verranno imputati ai fondi di bilancio per i rimborsi di quote inesigibili.

Art. 5.

Per usufruire della concessione di cui ai precedenti articoli gli esattori delle imposte dovranno restituire tutti i ruoli ad essi consegnati e gli elenchi dei residui che eventualmente fossero stati compilati con dichiarazione esplicita di rinunziare ad ogni azione nei riguardi dei contribuenti per tutte le quote d'imposta non riscosse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1763.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1319.

Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica a partecipare alla costituzione di una Società anonima da denominarsi « Società Aerea Mediterranea ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250, col quale si approvava la convenzione relativa alla cessione al Regio Governo italiano delle quote sociali della Società Adria Aero Lloyd, già esercente le linee aeree albanesi possedute dalla Deutsche Luft Hansa, e si stabiliva che le linee albanesi possono essere gestite direttamente dal predetto Regio Governo;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a partecipare, con un capitale di L. 7,200,000, alla costituzione di una Società anonima da denominarsi « Società Aerea Mediterranea », per l'esercizio di linee aeree. La Società suddetta assorbirà l'esistente Società Adria Aero Lloyd.

Art. 2.

Con successivi decreti, emanati dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto alle modalità del versamento del capitale da sottoscriversi e saranno determinati i capitoli del bilancio ai quali la spesa dovrà imputarsi, nonchè quale sia l'onere da sostenersi pel versamento in contanti e le modalità da seguirsi circa la cessione alla Società costituenda del materiale ed impianti necessari per completare il versamento del capitale suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 153. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1764.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1321.

Modificazioni alle norme per le promozioni dei magistrati ai posti di consigliere di Corte d'appello e parificati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti gli articoli 3 e 15, capov. 1, del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2219, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 986;
Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 23 giugno 1927, numero 1235;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel concorso per esame e per titoli ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati, ove risulti, all'atto dell'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati, che un concorrente abbia ottenuto almeno sette punti in tre dei lavori scritti, e sei punti nell'altro lavoro, è ammessa la revisione di quest'ultimo da parte della Commissione, per stabilire se il punto assegnato debba confermarsi o modificarsi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 155. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1765.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1928, n. 1330.

Approvazione della convenzione per la concessione dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di iniziare i lavori della autostrada Firenze-Prato-Pistoia-Lucca verso Viareggio per la Nazionale n. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata addì 2 aprile 1928, inscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 69, tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società anonima « Le Autostrade », con sede in Firenze, per la concessione della costruzione ed esercizio della strada riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Firenze-Prato-Pistoia-Lucca verso Viareggio per la strada Nazionale n. 3.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione per la strada sopra cennata.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le operazioni relative a dette espropriazioni saranno eseguite dalla Società concessionaria.

La Società stessa potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per indennità di espropriazione e per gli altri risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variante o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Le disposizioni della legge sui lavori pubblici, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie nazionali e provinciali e delle loro dipendenze, nonchè le relative servitù e doveri della proprietà laterale, sono applicabili alla strada di cui si tratta. Per quanto riguarda lo sbarramento della strada e il divieto di introdursi ad estranei non autorizzati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal titolo 5° della legge dei lavori pubblici e dal vigente regolamento di polizia ferroviaria.

Art. 5.

Gli agenti della Società « Le Autostrade Toscane », che dovranno prestare giuramento a norma di legge, sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni per quanto riguarda il cómpito di far rispettare le disposizioni generali e speciali relative alla strada stessa.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme che occorreranno per la circolazione sull'autostrada, in aggiunta ed in deroga a quelle riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, approvate con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043.

Art. 7.

Il limite di annualità di L. 60,000,000, di cui all'art. 3 del R. decreto 26 ottobre 1927, n. 1827, è aumentato di L. 2,625,000 per provvedere all'eventuale pagamento delle annualità di cui all'art. 14 della citata convenzione.

Le somme che verranno rimborsate dalla Società a norma dell'art. 14 della convenzione, saranno versate in conto entrate del Tesoro.

Art. 8.

Le Casse di risparmio, anche in deroga dei propri statuti, sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni alla Società « Le Autostrade Toscane » capitalizzando il sussidio degli enti pubblici ed accettando in cessione i certificati di liquidazione di annualità rilasciati dallo Stato.

Le garanzie tanto degli enti pubblici come dello Stato rimangono inderogabili anche nei casi di decadenza e di riscatto.

Art. 9.

La convenzione stipulata con la Società « Le Autostrade Toscane » è esente dai diritti di segreteria e verrà registrata col pagamento della sola tassa di L. 10 a carico della Società concessionaria.

Gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione dell'autostrada, sue dipendenze ed accessori, saranno egualmente registrati con la predetta tassa fissa di L. 10.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 160. — CASATI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928.
Nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le comunicazioni e per l'istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada sono chiamati i signori:

gr. uff. ing. Pio Calletti, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, direttore generale dell'Azienda;

comm. dott. Tito Livio Mesina, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici, direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda;

gr. uff. dott. Michele Carlo Isacco, consigliere di Stato;

comm. avv. Giuseppe Matteucci, sostituto avvocato generale erariale;

comm. ing. Ersilio Marchi, ispettore superiore del Genio civile;

comm. ing. Luigi Del Gaudio, ispettore superiore del Genio civile;

cav. uff. ing. Rocco Lauzi, ispettore superiore del Genio civile;

comm. rag. Paride Andrioli, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, capo ragioniere dell'Azienda;

comm. dott. Ugo Niccoli, direttore generale delle imposte dirette nel Ministero delle finanze, in rappresentanza del Ministero medesimo;

gr. uff. dott. Alfredo Viti, direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

gr. uff. dott. Antonio Crispo, ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

gr. uff. avv. Sileno Fabbri, presidente della Federazione nazionale delle Provincie, in rappresentanza della Federazione medesima;

on. gr. uff. dott. Silvio Crespi, senatore del Regno, presidente del Consiglio del Reale Automobile Club d'Italia, in rappresentanza del detto Ente;

comm. ing. Italo Vandone, consulente tecnico del Touring Club Italiano, in rappresentanza di detta Associazione;

on. dott. Lando Ferretti, deputato al Parlamento, in rappresentanza dell'Ente nazionale industrie turistiche e della Compagnia italiana turismo;

comm. prof. ing. Carlo Isnardo Azimonti, vice-direttore del Regio politecnico di Milano e dirigente quella Scuola speciale di ingegneria stradale.

Sarà inoltre aggregato al Consiglio di amministrazione, in rappresentanza del Ministero della guerra, ogni qualvolta debbano essere prese in esame proposte o progetti di lavori che abbiano o possano avere attinenza alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, il generale di brigata cav. uff. Angelo Guidetti, ispettore del Genio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO — VOLPI — CIANO — FEDELE.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Cusmich Ermanno fu Giovanni da Pola;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Cusmich Ermanno di Giovanni e di Anna Mattiazzi, nato a Scardona il 6 marzo 1882, residente a Pola, via Santa Felicita 9, di condizione procuratore d'imposte, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cusmich in « Cusmiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Mattacich Anna fu Matteo e fu Ziliotto Mattea, nata a Sebenico il 31 agosto 1886 ed ai figli nati a Sebenico: Graziella, nata il 2 marzo 1911; Matteo, nato il 4 dicembre 1912; Lidia, nata l'11 febbraio 1914; Antonio, nato il 17 dicembre 1916; Ervino nato l'8 ottobre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Derndich Marco di Giuseppe da Albona;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1

e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Albona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Derndich Marco di Giuseppe, e di Alman Luigia, nato a Pisino il 25 aprile 1901, residente a Albona, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Derndich in « Valli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Furlani Silvana fu Giovanni e di Lazzarini baronessa Ottavia, nata ad Albona il 12 dicembre 1907, ed alla figlia Luigia, nata ad Albona l'11 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Raccovaz Giorgio fu Giorgio da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Raccovaz Giorgio del fu Giorgio e della fu Antonia Cossich, nato a Pola il 12 febbraio 1901, residente a Pola, via Nino Bixio 244, di condizione assicuratore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Raccovaz in « Rocca ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Antonich Martino fu Antonio, da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonich Martino del fu Antonio e della fu Barbara Glavich, nato a Pisino il 17 novembre 1868, residente a Pisino, civ. n. 501, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Antonich in « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Antonich fu Antonio e fu Eufemia Mateicich, nata a Pisino il 24 maggio 1870; ed ai figli nati a Pisino: Ida, nata il 25 giugno 1912; Giovanni, nato l'8 febbraio 1898; alla nuora Maria Derndich di Antonio, nata a Pisino il 24 aprile 1901, moglie di Giovanni, nonchè ai nipoti figli di Giovanni, nati a Pisino: Aldo, nato il 25 luglio 1922, e Vito, nato il 15 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sigor Antonich Liberato fu Antonio, da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonich Liberato del fu Antonio e della fu Barbara Glavich, nato a Pisino il 29 aprile 1872, residente a Pisino civ. n. 182, di condizione fabbro, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Antonich in « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Maria Alman fu Adalberto e fu Vincenza Pilat, nata a Pisino il 3 maggio 1881, ed ai figli, nati a Pisino: Vittorio, nato il 10 agosto 1900; Libera, nata il 19 febbraio 1903; Armida, nata il 31 marzo 1906; Gisella, nata il 18 ottobre 1907; Attilio, nato il 30 gennaio 1909; Alma, nata il 2 giugno 1912; Luciano, nato il 21 settembre 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Derndich Enrico fu Giovanni, da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni:

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Derndich Enrico del fu Giovanni e della fu Maria Ghersettich, nato a Pisino il 25 ottobre 1873, residente a Pisino civ. n. 227, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Derndich in « Derni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giuseppina Lovrinich fu Giuseppe e fu Francesca Brumnich, nata a Lindaro il 3 maggio 1877; ed ai figli nati a Pisino: Maria, nata il 28 marzo 1902; Ida, nata il 17 luglio 1904; Iolanda, nata il 18 settembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Cociancich fu Giuseppe nato a Parenzo il 5 gennaio 1870 e residente a Trieste via M. Luzzatto, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Cociancich è ridotto in « Cosciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Barbara Cociancich nata Steinhard fu Giovanni, nata il 4 novembre 1879, moglie;
2. Giuseppe di Pietro, nato il 17 marzo 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Margherita Covach di Anna nata a Trieste il 4 febbraio 1894 e residente a Trieste via Istituto n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabretto »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni della seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Margherita Covach è ridotto in « Fabretto ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Cragnaz fu Antonio nato a Buie il 1° febbraio 1860 e residente a Trieste via Tigor, n. 8, e diretta ad ottenere a termini del-

l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cargnali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cragnaz è ridotto in « Cargnali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Cragnaz nata Ulcigrai fu Antonio, nata il 2 febbraio 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Cragnaz di Antonio nata a Isola d'Istria il 20 febbraio 1898 e residente a Trieste, via Tigor, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cargnali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Cragnaz è ridotto in « Cargnali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Devetach di Giuseppe nato a Trieste il 26 aprile 1888 e residente a Trieste via del Sale, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Devetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Devetach di Giuseppe è ridotto in « Devetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Devetach nata Godina fu Giuseppe, nata il 13 gennaio 1889, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 30 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Coltivazione della miniera di piombo Tinì, in Domusnovas e Fluminimaggiore.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale del 29 dicembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1928, al reg. n. 1, fog. n. 49, ed all'ufficio del Registro di Roma - atti pubblici - il 9 giugno dello stesso anno, al n. 5318, vol. 458, esatte L. 10.10, la facoltà precedentemente concessa ai signori Adolfo Pazzini e Luigi Pitschen di coltivare la miniera di piombo denominata Tinì, nei comuni di Domusnovas e Fluminimaggiore, in provincia di Cagliari, è estesa anche ai minerali di zinco.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 26 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.80	Belgrado	33.50
Svizzera	366.92	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.815	Albania (Franco oro)	365.85
Olanda	7.67	Norvegia	5.095
Spagna	315 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.663	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.548	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.10
Praga	56.425	Rendita 3,50 %	74 —
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.30	Rendita 3 % lordo	45.325
Peso argentino Carta	8.09	Consolidato 5 %	86.025
New York	19.03	Littorio 5 %	85.525
Dollaro Canadese	18.975	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.85
Oro	367.19		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.